



Città di Lucca

Amministrazione comunale

03 - Settore Tutela e Pianificazione Ambientale, Sistemi Informativi - Dirigente

### Ordinanza n. 63 del 17/01/2022

**Oggetto: ORDINANZA SINDACALE INERENTE DISPOSIZIONI PER TUTELARE LA SALUTE E LA VITA DI SINGOLI SOGGETTI AFFETTI DA "FAVISMO" OLTRE CHE PREVENIRE PROBLEMATICHE AI CITTADINI AFFETTI DA TALE PATOLOGIA**

### IL SINDACO

#### premessi che:

con ordinanze sindacali p.g. n.11230 del 02/02/2016 e p.g. n. 39203 del 31/03/2017 aventi scadenza al 31/12/2020, e susseguentemente con l'ordinanza n. 2355 del 31/12/2020, avente scadenza al 31/12/2021, sono state emanate disposizioni intese a tutelare la salute e la vita di singoli soggetti affetti da "*favismo*", nonché per prevenire problematiche riferibili ad una generalità indistinta di cittadini affetti da tale patologia;

le ordinanze p.g. n.11230 del 02/02/2016 e p.g. n.39203 del 31/03/2017 sono state emesse a seguito di specifiche richieste da parte di persone affette dalla citata patologia, sulla base di specifico parere dall'Azienda Usl Toscana Nord Ovest, con il quale veniva rilevata l'opportunità di adottare misure precauzionali per garantire la massima tutela dei soggetti a rischio;

l'ordinanza n. 2355 del 31/12/2020 è stata emessa in via cautelativa, in mancanza di conferma dei pareri rilasciati al riguardo dall'Azienda Usl Toscana Nord Ovest con le note p.g. n. 8978/2016 e p.g. n. 15794/2017;

le citate ordinanze hanno dato disposizioni sia a carattere generale su tutto il territorio comunale, rivolte ai titolari di attività commerciali esercitate sia in sede fissa che su aree pubbliche e tese a dare pubblicità dell'eventuale vendita di fave fresche apponendo appositi cartelli ben visibili e a vietare la vendita sfusa delle fave fresche, disponendo che l'esposizione e la vendita potessero avvenire solo mediante confezionamento in contenitori chiusi o in sacchetti sigillati, sia a carattere specifico vietando altresì la coltivazione di fave all'interno di un raggio di 300 metri in linea d'aria dalla residenza delle persone affette da "*favismo*";

**atteso che** l'Azienda Usl Toscana Nord Ovest con nota registrata al P.G. n. 2908 del 10/01/2022 ha richiesto il rinnovo dei termini dell'ordinanza n. 2355 del 31/12/2020;

**verificata** e confermata l'effettiva residenza abituale dei soggetti affetti da "*favismo*" che si sono attivate per richiedere l'emissione del provvedimento in passato;



**considerato che:**

l'esigenza di tutelare la salute e la vita, anche di un solo soggetto, costituisce *ex se* interesse generale meritevole di tutela e ritenuto pertanto di dover rinnovare gli effetti dell'ordinanza p.g. n.172121 del 31/12/2020 fino al 31 dicembre 2026, salva eventuale revoca anticipata del provvedimento in relazione all'eventuale venir meno delle valutazioni che hanno determinato i precedenti provvedimenti sindacali o eventuali spostamenti dei soggetti interessati in altre sedi all'interno del comune di Lucca e/o altri comuni;

quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 50 comma del d.lgs. 267/2000;

### **ORDINA**

1) ai titolari delle attività commerciali esercitate sia in sede fissa che su aree pubbliche e/o private presenti sul territorio comunale, di dare pubblicità della eventuale vendita di fave fresche (*fave ovvero Vicia fava maior - favino ovvero Vicia faba minor - favetta ovvero - Vicia faba equina*) apponendo appositi cartelli **ben visibili** con la seguente dicitura: **“Avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo: IN QUESTO ESERCIZIO COMMERCIALE SONO ESPOSTE E/O IN VENDITA FAVE FRESCHE”**;

2) il divieto della vendita sfusa delle fave fresche (*fave ovvero Vicia fava maior - favino ovvero Vicia faba minor - favetta ovvero Vicia faba equina*) ai titolari delle attività commerciali, esercitate sia in sede fissa che su aree pubbliche e/o private, presenti in tutto il territorio comunale, disponendo che l'esposizione e/o la vendita possano avvenire solo mediante confezionamento in contenitori chiusi o in sacchetti sigillati;

3) il **divieto di coltivazione di fave** (*fave ovvero Vicia fava maior - favino ovvero Vicia faba minor - favetta ovvero - Vicia faba equina*) all'interno delle aree individuate nelle planimetrie allegate;

4) l'**immediata eliminazione delle colture** in questione già **presenti** all'interno delle aree individuate nelle planimetrie allegate;

### **significa che**

la presente ordinanza – salva sua revoca anticipata in relazione al venir meno delle condizioni e delle valutazioni che l'hanno determinata - ha scadenza al 31 dicembre 2026;

prima di quella data gli uffici dovranno verificare se ancora sussistano le condizioni per il rinnovo - totale o parziale - di analogo provvedimento;



il provvedimento viene affisso all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'ente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 comma 3 della l.241/1990;

il provvedimento viene affisso anche negli spazi di affissione istituzionale e di servizio disponibili sul territorio;

il provvedimento viene comunicato alla Azienda Usl Toscana Nord Ovest - Dipartimento Prevenzione, al Comando Polizia Municipale, alla Camera di Commercio ed alle Associazioni di categoria per quanto di rispettiva competenza, anche ai fini della sua diffusione;

fatte salve le segnalazioni alle Autorità competenti, le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

avverso la presente ordinanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL SINDACO  
TAMBELLINI ALESSANDRO / ArubaPEC  
S.p.A.